



ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE Comuni di Palermo e Monreale

Area della Direzione e degli Organi Istituzionali
Servizio degli Affari Generali e Legali

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI



Indice

| | <i>Pagina</i> |
|---|---------------|
| Art. 1 Ambito di applicazione – Incompatibilità | 3 |
| Art. 2 Eccezioni generali | 3 |
| Art. 3 Eccezioni particolari | 3 |
| Art. 4 Caratteristiche degli incarichi | 4 |
| Art. 5 Richiesta di svolgimento | 4 |
| Art. 6 Rilascio di autorizzazione | 4 |
| Art. 7 Incarichi vietati | 5 |
| Art. 8 Disposizioni finali – Rinvio | 5 |

Art. 1

Ambito di applicazione – Incompatibilità

1. I dipendenti dell'Acquedotto Consortile Biviere (di seguito: ACB) con rapporto di lavoro a tempo pieno o comunque superiore al 50 % non possono svolgere incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
2. I dipendenti con rapporto di lavoro part-time uguale o inferiore al 50 % possono svolgere qualsiasi attività non in contrasto con gli interessi dell'ACB e che comunque non riguardi il rilascio, da parte di questo, di licenze, di concessioni ed atti simili (agenzie immobiliari o per pratiche varie, attività tecnica progettuale, ecc.), o non comporti rapporti diretti o indiretti con fornitori dell'ACB.

Art. 2

Eccezioni generali

1. Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, costituiscono eccezioni di portata generale al divieto di cui al precedente art. 1, i seguenti incarichi:
 - a) di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) di utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) di partecipazione a convegni e seminari;
 - d) per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo;
 - f) conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - g) di attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Art. 3

Eccezioni particolari

1. A parziale temperamento del divieto di cui al precedente art. 1, i dipendenti, previa specifica autorizzazione, possono svolgere attività retribuita artistica o sportiva, nonché incarichi retribuiti presso:
 - a) enti pubblici anche economici, università, aziende sanitarie locali;
 - b) altre pubbliche amministrazioni;
 - c) società cooperative fra impiegati dello Stato o dell'amministrazione;
 - d) società a partecipazione anche indiretta dell'ACB o a prevalente capitale pubblico;
 - e) società private concessionarie di pubblico servizio;
 - f) istituzioni;
 - g) enti o associazioni senza scopo di lucro (no profit) ed altri soggetti aventi finalità sociali;
 - h) società, istituzioni, fondazioni con le quali l'ACB abbia rapporti di convenzione, o per le quali sussista un interesse da parte dell'ACB;
 - i) soggetti specificamente indicati dall'Amministrazione in accoglimento di richiesta di collaborazione.

Art. 4
Caratteristiche degli incarichi

1. L'espletamento di incarichi o prestazioni richieste da soggetti esterni deve, di norma, avere carattere occasionale e temporaneo ed avvenire al di fuori del normale orario di servizio e non deve arrecare pregiudizio alle esigenze lavorative dell'Area, Servizio od Ufficio di appartenenza anche in relazione alla attività progettuale programmata.
2. L'espletamento di tali incarichi da parte dei Responsabili di posizioni organizzative deve, comunque, garantire da parte degli stessi la disponibilità nei confronti dell'ACB oltre l'orario d'obbligo per le esigenze dell'Amministrazione connesse alle funzioni istituzionali affidate loro.
3. Ogni prestazione deve esaurirsi, di norma, in un arco temporale massimo di un anno, eventualmente prorogabile, tranne che per eventuali incarichi in cui il dipendente faccia parte di commissioni o di organi collegiali i cui lavori non possano esaurirsi in un tempo predeterminato.
4. Le prestazioni non debbono prevedere di norma un impegno superiore alle 50 ore mensili globali, anche a fronte di più incarichi che temporalmente si sovrappongono.
5. Ogni incarico deve svolgersi secondo le particolari clausole e disposizioni contenute nel relativo provvedimento di conferimento o di autorizzazione.

Art. 5
Richiesta di svolgimento

1. I dipendenti interessati a svolgere incarichi esterni devono formulare istanza scritta, da presentare congiuntamente alla richiesta dell'Ente o soggetto proponente l'incarico.
2. L'istanza deve essere formulata in modo che siano chiaramente individuabili le seguenti caratteristiche:
 - a) il contenuto dell'incarico;
 - b) la durata dell'incarico;
 - c) l'importo del compenso;
 - d) la natura del soggetto incaricante ed il relativo codice fiscale;
 - e) la subordinazione dell'effettuazione dell'incarico alle esigenze di servizio;
 - f) la non interferenza dell'incarico con gli interessi dell'ACB;
 - g) l'occasionalità ovvero la temporaneità delle prestazioni.

Art. 6
Rilascio di autorizzazione

1. La domanda dovrà pervenire al Responsabile dell'Area Direzione ed Organi Istituzionali per l'istruttoria.
2. L'autorizzazione sarà data dal Presidente il quale, ai fini del rilascio, valuterà anche l'accrescimento della professionalità o della esperienza specifica nelle singole discipline che il dipendente interessato potrà acquisire svolgendo l'incarico.

Art. 7
Incarichi vietati

1. Non potranno formare oggetto di autorizzazione:
 - a) gli incarichi che possono far presumere una assunzione di responsabilità anche durante l'orario di servizio (quale ad esempio la direzione lavori, responsabile unico di procedimenti), salvo motivato impegno esplicito in senso contrario;
 - b) gli incarichi che interferiscono sia in fatto sia in diritto con gli interessi dell'ACB.

Art. 8
Disposizioni finali – Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla disciplina generale di cui all'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.